



IL SINDACO

COMUNE DI LARI

Provincia di PISA

P.zza Vittorio Emanuele II, 2 56035 – LARI (PI)

Tel. 0587/687511 – FAX 0587/687575

sindaco@comune.lari.pi.it



ORDINANZA N. 4 DEL 13.01.2012

Prot. n. 0000580 DEL 43/1/12

OGGETTO: Regolamentazione delle deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva per gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa per l'anno 2012

IL SINDACO

Visto il Decreto Legge 06.12.2011 n. 2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni in Legge n. 214 del 23.12.2012;

Visto l'art. 80 della Legge Regionale 07.02.2005 n. 28, come da ultimo modificato dall'art. 88 della Legge Regionale 27.12.2011 n. 66, che ai commi 4 e seguenti dispone quanto segue:

"4. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, salvo quanto previsto ai commi 5, 6, 8 e 9, osservano la chiusura domenicale e festiva.

5. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui al comma 4, nelle domeniche e festività del mese di Dicembre.

6. Previa concertazione con le associazioni di cui al comma 2, il Comune può consentire l'apertura domenicale e festiva degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa in deroga a quanto previsto al comma 4, coordinandosi con i comuni vicini e nel rispetto della L.R. 38/1998.

7. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura nelle festività del: 1° gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre.

8. Previa concertazione con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 2, il Comune per comprovate necessità tecniche, per rilevanti esigenze di servizio alla collettività o per ragioni di pubblica utilità, può consentire l'apertura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa nelle festività di cui comma 7.

9. Gli esercizi al dettaglio in sede fissa del settore alimentare devono garantire una giornata di apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive."

Visto l'art. 7 del D.P.G.R. 1 aprile 2009 n. 15/R;

Vista la Circolare approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 1 del 02.01.2012 ad oggetto "Circolare in ordine ai rapporti tra il decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 111 convertito in legge con modificazione dalla legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 a legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28, come modificata dalla regionale 27 dicembre 2011 n. 66";

Considerato che:

- in data 30 ottobre 2008, i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola, hanno costituito l'Unione dei Comuni della Valdera;

- lo Statuto dell'Unione, all'art.9 comma 2, lettera j, include, tra le funzioni da attribuire all'Unione, la "Gestione associata dello sportello unico per le attività produttive" e al comma k la "gestione associata delle funzioni in materia di turismo";

- nel rispetto di quanto stabilito dall'art.6 del DPGR 1 aprile 2009 n.15/R, in data 14 Dicembre 2009, l'Unione Valdera ha proceduto con delibera di Giunta Unione n. 72 del 11.12.2009 ad approvare lo schema di protocollo di intesa per la concertazione locale ai sensi dell'art.15 L.R. 11 agosto 1999 n.49, dell'art.80 L.R. 7.02.2005 n.28 e degli artt. 6 e segg. del DPGR 1 aprile 2009 dell'art.15 L.R. 11R;

- in data 14 Dicembre 2009 l'Unione Valdera (ad eccezione del Comune di Santa Maria a Monte, non sottoscrittrice della convenzione Suap) ed il Comune di Fauglia hanno proceduto alla sottoscrizione del protocollo di intesa per la concertazione locale ai sensi dell'art.15 L.R. 11 agosto 1999 n.49, dell'art.80 L.R. 7.02.2005 n.28 e degli artt. 6 e segg. del DPGR 1 aprile 2009 n.15/R;

- nel rispetto di tale protocollo, in data 28 dicembre 2011, si è attivata, in sede di Unione, la concertazione di I livello relativamente alla programmazione delle aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali in sede fissa ai sensi dell'art.80 della L.R. 28/2005 e succ. mod. ed int.,

- sempre nel rispetto del protocollo di intesa sopra richiamato l'Amministrazione Comunale di Lari ha effettuato in data 04 e 13 gennaio 2012 la concertazione di II livello comunale;

Per le motivazioni sopra espresse e nel rispetto delle risultanze delle concertazioni sopra indicate;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed int.;

Vista la precedente ordinanza n. 1 del 05/01/2012

ORDINA

1. I titolari degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa hanno la facoltà di derogare all'obbligo di chiusura domenicale nelle seguenti giornate:

Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
06 08	26	25	01	20	03	08 15	05 19	02 16	07	25	Tutte (eccetto i giorni di chiusura obbligatoria)

La facoltà di apertura di tutti gli esercizi commerciali del settore alimentare e non alimentare fino ad un massimo di ulteriori n. 04 deroghe, in concomitanza con manifestazioni che rivestono particolare importanza come di seguito specificate:

Sagra delle Ciliegie – Festa dell’Incontro – Palio delle Contrade Perignano – Festa dell’Olio Nuovo.

2. Gli operatori presenti all’interno dei Centri Storici, così come delimitati negli strumenti urbanistici vigenti, hanno facoltà di rimanere aperti ogni domenica e festività.

3. La mezza giornata di chiusura infrasettimanale è resa facoltativa.

4. Nel caso di più di due festività consecutive, gli esercizi del settore alimentare devono garantire una giornata di apertura al pubblico, salvo che questo coincida con le festività del: 1° gennaio, Pasqua, lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre.

5. Gli artigiani, esercenti la vendita al dettaglio nei luoghi di produzione dei prodotti annessi alla propria attività, esulano dal rispetto della presente ordinanza.

6. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza non si applicano altresì alle attività di cui all’art.86 della L.R. 28/2005 e succ. mod. ed int.

7. Rimane comunque l’obbligo di chiusura totale per tutte le attività commerciali in sede fissa, anche elencate nell’art. 86 della L.R. 28/2005, per i seguenti giorni: 1° Gennaio, Pasqua, lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto 25 e 26 Dicembre.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga affisso all’Albo Pretorio del Comune e pubblicato sul sito internet del Comune di Lari e del Suap Valdera.

Che sia trasmessa al Responsabile del Servizio Vigilanza.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.



Mirko Terreni